



**Newsletter n. 16/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. IV, 19 marzo 2026, C-526/24 – *Brillen Rottler GmbH & Co. KG / TC*, una richiesta di accesso ai propri dati personali può essere qualificata come abusiva e respinta se presentata al solo scopo di chiedere successivamente un risarcimento per una presunta violazione del RGPD;
2. Corte giust. UE, sez. V, 19 marzo 2026, C-371/24 – *HW / Ministère public*, la raccolta di dati biometrici da parte di un'autorità di polizia nell'ambito di un'indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria.

Corte costituzionale

3. Corte cost., 23 marzo 2026, n. 38, prescrizione del reato: la riforma del 2017 resta applicabile ai fatti commessi tra agosto 2017 e dicembre 2019;
4. Corte cost., 23 marzo 2026, n. 37, sulla disciplina transitoria relativa all'abrogazione della pensione privilegiata;

5. Corte cost., 20 marzo 2026, n. 36, legittima la norma della regione Campania sulla rimozione della causa di ineleggibilità del sindaco a presidente della regione e a consigliere regionale.

Corte di cassazione

6. Cass. civ., sez. un., 16 marzo 2026, n. 5927, sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile;
7. Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2026, n. 5189, sulla inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice amministrativo che rileva l'inammissibilità dell'atto di opposizione al ricorso straordinario.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2080, procedimenti VIA/VAS per progetti PNIEC: risoluzione dei contrasti tra amministrazioni, priorità dell'istruttoria e perentorietà dei termini;
9. Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2026, n. 2010, giudizio valutativo in tema di grave illecito professionale ed amministratore di fatto;
10. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1989, occupazione *sine titulo* quale illecito permanente e ammissibilità dell'azione risarcitoria prima del provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001;
11. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1824, sull'interpretazione della *lex specialis* di gara sul ribasso dei costi della manodopera e sull'intervento correttivo del RUP;
12. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 26 marzo 2026, n. 594, sull'estromissione dei partecipanti in un raggruppamento temporaneo di imprese;

13. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, 25 marzo 2026, n. 922, alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti il reclutamento del personale delle società *in house*;
14. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 18 marzo 2026, n. 409, sull'accesso al progetto di fattibilità in tema di finanza di progetto;
15. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 5 marzo 2026, n. 722, sulla documentazione di gara ed i profili interpretativi.

Normativa e altre novità di interesse

16. Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 - Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (in G.U., serie generale, n. 86 del 14 aprile 2026, S.O., n. 14);
17. Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49, recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico» (in G.U., serie generale, n. 90 del 18 aprile 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Una richiesta di accesso ai propri dati personali può essere qualificata come abusiva e respinta se presentata al solo scopo di chiedere successivamente un risarcimento per una presunta violazione del RGPD.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 19 marzo 2026, C-526/24
– *Brillen Rottler GmbH & Co. KG / TC***

L'articolo 12, punto 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – deve essere interpretato nel senso che una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dall'interessato al titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 15 di tale regolamento può essere considerata «eccessiva», ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 5, qualora tale titolare del trattamento dimostri, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tali disposizioni, detta richiesta è stata presentata dall'interessato non già per essere consapevole del trattamento di tali dati e per verificarne la liceità, al fine di poter, successivamente, ottenere una tutela dei diritti che gli derivano da detto regolamento, bensì con un intento abusivo, come la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere un vantaggio derivante dal medesimo regolamento. Il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, l'interessato abbia presentato numerose richieste di accesso ai suoi dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento, può essere preso in considerazione al fine di dimostrare l'esistenza di un siffatto intento abusivo.

L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che:

a) esso conferisce all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso sancito all'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento;

b) il danno immateriale subito dall'interessato include la perdita del controllo dei suoi dati personali o la sua incertezza quanto alla questione se i suoi dati siano stati oggetto di trattamento, purché sia dimostrato, in particolare, che tale interessato ha effettivamente subito un siffatto danno e che il suo comportamento non ha costituito la causa determinante di tale danno.

(2)

La raccolta di dati biometrici da parte di un'autorità di polizia nell'ambito di un'indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 19 marzo 2026, C-371/24 – HW / Ministère public

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 – relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l'articolo 8 di tale direttiva – deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un

reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall'altro, che l'autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico.

L'articolo 10 della direttiva 2016/680 – letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, nonché con l'articolo 54 di tale direttiva, e alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, per l'autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere «strettamente necessario», ai sensi di tale articolo 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato.

L'articolo 10 della direttiva 2016/680 – letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 8 di tale direttiva, e alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali – deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest'ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere «strettamente necessario», ai sensi di detto articolo 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità.

Corte costituzionale

(3)

Prescrizione del reato: la riforma del 2017 resta applicabile ai fatti commessi tra agosto 2017 e dicembre 2019.

Corte costituzionale, 23 marzo 2026, n. 38 – Pres. Amoroso, Red. Viganò

Non è incostituzionale l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cass. pen. sez. un., 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non avendo la legge n. 3 del 2019 né la legge n. 134 del 2021 disposto una sua abrogazione con effetti retroattivi. La riforma del 2021, introducendo l'istituto della cessazione del corso della prescrizione (art. 161-bis c.p.) e dell'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.), non ha introdotto una disciplina più favorevole rispetto a quella del 2017 e, pertanto, non opera il principio della retroattività *in mitius*.

(4)

Sulla disciplina transitoria relativa all'abrogazione della pensione privilegiata.

Corte costituzionale, 23 marzo 2026, n. 37 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

Non è incostituzionale l'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata – oltre a quelli dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e dell'equo indennizzo (comma 1, primo periodo), escludendo però, dal proprio ambito applicativo il «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico» (secondo periodo), e sottraendo, inoltre, dall'immediata operatività dell'abrogazione i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...] [i] procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché [i] procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data» (terzo periodo).

(5)

Legittima la norma della regione Campania sulla rimozione della causa di ineleggibilità del sindaco a presidente della regione e a consigliere regionale.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 36 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

Non è incostituzionale l'art. 1, comma 1, della legge della regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)», in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, comma 1, della Costituzione, che ha innovato la disciplina dei casi di ineleggibilità a presidente della regione e a consigliere regionale, prevedendo che i sindaci interessati possano rimuovere la causa di ineleggibilità con le dimissioni dalla carica non oltre sessanta (modificando

il precedente termine di novanta) giorni prima della scadenza naturale del quinquennio di durata consiglio regionale.

In continuità con la sentenza 30 luglio 2025, n. 131 (in Newsletter n. 34 del 27 ottobre 2025), la Corte ha ritenuto insussistente, in primo luogo, la violazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione, in quanto l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge numero 165 del 2004, che ha dettato i principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi nel disciplinare i casi di ineleggibilità di cui al citato articolo 122, primo comma, non vieta di individuare un termine anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature.

Corte di cassazione

(6)

Sulla giurisdizione in caso di restituzione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5927 - Pres. D'Ascola, Est. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società, divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti, si oppone all'obbligo di restituzione degli incentivi corrisposti. Infatti, l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo; nel caso di specie, il provvedimento di decadenza è stato riconosciuto legittimo con diverso giudicato: pertanto, la controversia sulla restituzione degli incentivi

non concerne più l'esercizio di poteri pubblicistici ma si risolve in una ordinaria pretesa restitutoria fondata su un diritto soggettivo di credito.

Le sezioni unite hanno annullato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2713.

(7)

Sulla inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice amministrativo che rileva l'inammissibilità dell'atto di opposizione al ricorso straordinario.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 7 marzo 2026, n. 5189 - Pres. D'Ascola, Est. Tedesco

Non è affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con cui il Consiglio di Stato accoglie l'appello rilevando l'inammissibilità dell'atto di opposizione di cui all'art. 48 c.p.a. per tardività prospettandosi come *error in procedendo* – interno alla giurisdizione amministrativa che costituisce il presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. – insindacabile dinnanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.

Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso e confermato la sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 10860.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi
regionali**

(8)

Procedimenti VIA/VAS per progetti PNIEC: risoluzione dei contrasti tra amministrazioni, priorità dell'istruttoria e perentorietà dei termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 13 marzo 2026, n. 2080 - Pres. Neri, Est. Carrano

In materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta del Ministero dell'ambiente di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*), legge 23 agosto 1988, n. 400, costituisce un atto idoneo a far venir meno l'inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

In materia di procedimento di VIA/VAS, ai fini del superamento del contrasto tra amministrazioni, l'ordinamento non prevede uno strumento diverso da quello previsto dall'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*), legge 23 agosto 1988, n. 400, costituito dal deferimento al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

La delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, costituisce un atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e conclude il relativo procedimento amministrativo di VIA.

L'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 - nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza, nonché un criterio di priorità con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC aventi maggiore valore di potenza installata o trasportata, non vale a derogare alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti, né risulta incompatibile con tale disciplina.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, va ribadita la perdurante vigenza del principio di perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA, con la precisazione che i progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota

di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi.

(9)

Giudizio valutativo in tema di grave illecito professionale ed amministratore di fatto

Consiglio di Stato, sezione III, 12 marzo 2026, n. 2010 – Pres. Greco, Est. Zafarana

Nel procedimento di esclusione da una gara pubblica per grave illecito professionale, la valutazione della stazione appaltante può basarsi su un giudizio fiduciario di integrità e affidabilità dell'operatore economico, fondato su un quadro indiziario coerente e significativo, che includa anche la figura dell'amministratore di fatto, definita sulla base di criteri sostanziali e non formali. Tale valutazione non richiede il medesimo rigore probatorio richiesto in sede penale o civile; ma deve essere sostenuta da una motivazione congrua e logica.

(10)

Occupazione *sine titulo* quale illecito permanente e ammissibilità dell'azione risarcitoria prima del provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

Consiglio di Stato, sezione IV, 11 marzo 2026, n. 1989 - Pres. Neri, Est. Furno

In caso di illegittima occupazione di terreni privati, la pubblica amministrazione non può permanere in una situazione di inerzia rispetto all'illecito permanente determinato dall'occupazione abusiva, ma deve necessariamente scegliere tra la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate, ovvero

l'attivazione di un legittimo titolo di acquisizione dell'area, mediante il potere di acquisizione sanante ex art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

In caso di occupazione e trasformazione di un bene immobile privato da parte della pubblica amministrazione in assenza di valido decreto di esproprio o a seguito del suo annullamento, l'occupazione integra un illecito permanente che dà luogo al diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo non coperto da eventuale occupazione legittima, corrispondente alla perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione o all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

In caso di occupazione *sine titulo* di terreni privato da parte della pubblica amministrazione non è ammissibile postergare l'esame della domanda di risarcimento del danno - riferito alla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione - subordinandola all'eventuale esercizio del potere di acquisizione sanante, atteso che ciò comporterebbe il riconoscimento di effetti all'occupazione abusiva, in contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 1 Prot. add. CEDU.

(11)

Sull'interpretazione della *lex specialis* di gara sul ribasso dei costi della manodopera e sull'intervento correttivo del RUP

Consiglio di Stato, sezione III, 6 marzo 2026, n. 1824 - Pres. Greco, Est. Cerrone

In una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), che ammette il ribasso temperato dei costi della manodopera, purché l'operatore economico dimostri che il ribasso

complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l'operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo.

Non è ravvisabile alcuna indebita ingerenza del responsabile unico del procedimento (RUP), laddove lo stesso si limiti a correggere gli errori tecnici nella piattaforma telematica di gara, al fine di garantire la corretta applicazione della *lex specialis*, in ossequio ai compiti a lui affidati dall'art. 7, comma 1, lettere a) e lettera e), dell'allegato I.2 al codice dei contratti pubblici.

(12)

Sull'estromissione dei partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di imprese

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 26 marzo 2026, n. 594 – Pres. Durante, Est. Zoppo

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, i raggruppamenti temporanei di imprese, colpiti da vicende relative ad uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l'estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e redistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell'immodificabilità dell'offerta presentata in sede di gara. L'amministrazione, ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.

(13)

Alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti il reclutamento del personale delle società *in house*.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione V, 25 marzo 2026, n. 922 - Pres. ed Est. Barone

In ordine alle controversie inerenti alle procedure di reclutamento del personale da parte delle società *in house* trova applicazione l'art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che, espressamente chiarisce al comma 4 secondo periodo, che per queste fattispecie "resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale".

L'art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 qualifica come privatistici i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, ma impone che il reclutamento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei criteri di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a pena di nullità dei contratti stipulati in loro assenza. In tale ambito, è richiesto il rispetto dei principi concorsuali, senza che sia necessario lo svolgimento di un pubblico concorso in senso stretto.

(14)

Sull'accesso al progetto di fattibilità in tema di finanza di progetto

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, ordinanza 18 marzo 2026, n. 409 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

In tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l'accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all'indizione della gara sulla base del progetto prescelto.

(15)

Sulla documentazione di gara ed i profili interpretativi

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 5 marzo 2026, n. 722 - Pres. Lento; Est. Fichera

I documenti di cui all'art. 82, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, compongono la *lex specialis*, da intendersi come il complesso degli atti che la stazione appaltante predispone in occasione di una procedura d'appalto e che determinano la specifica disciplina che regola quella particolare procedura, vincolando al suo rispetto i partecipanti e la stessa amministrazione. L'elencazione dei documenti *de quibus* non costituisce un numero chiuso. Le previsioni della *lex specialis* non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.

Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara. Sono preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca ad un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.

Deve reputarsi preferibile l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede ermeneutica si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Inoltre, in presenza di un dato testuale che presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato.

Laddove il significato di una clausola della documentazione di gara non emerga, nitidamente, a livello letterale, costituisce un ulteriore, valido,

strumento esegetico, complementare a quello previsto dall'art. 1362 c.c., il canone interpretativo di cui all'art. 1363 c.c.

Normativa e altre novità di interesse

(16)

Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 - Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (in G.U., serie generale, n. 86 del 14 aprile 2026, S.O. n. 14);

(17)

Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49, recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico» (in G.U., serie generale, n. 90 del 18 aprile 2026).